



**MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO
di ZÈTEMA PROGETTO CULTURA SRL**

**PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI
“PARTE SPECIALE”**

(EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231)

Revisione 8 – Aprile 2026
Revisione 7 – Gennaio 2024
Revisione 6 – Dicembre 2022
Revisione 5 – Ottobre 2021
Revisione 4 – Maggio 2020
Revisione 3 – gennaio 2016

INDICE DEL DOCUMENTO

INTRODUZIONE.....	PAG. 4
SEZIONE A: I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/01	PAG. 5
ALLEGATO SEZIONE A: LE NORME.....	PAG. 12
SEZIONE B: I REATI RIGUARDANTI INFORMATICA E TRATTAMENTO DATI, ART. 24 BIS D.LGS. 231/01.....	PAG.17
ALLEGATO SEZIONE B: LE NORME.....	PAG. 20
SEZIONE C: I DELITTI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, ART. 25 BIS D. LGS. 231/01.....	PAG. 25
ALLEGATO SEZIONE C: LE NORME.....	PAG. 27
SEZIONE D: I REATI SOCIETARI, EX ART. 25 TER D.LGS. 231/01.....	PAG. 29
ALLEGATO SEZIONE D: LE NORME.....	PAG. 35
SEZIONE E: I DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DI NORME ANTIFORTUNISTICHE, ART. 27 SEPTIES D. LGS. 231/01.....	PAG. 38
ALLEGATO SEZIONE E: LE NORME.....	PAG. 41
SEZIONE F: I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/01.....	PAG. 43
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI ART. 25 OCTIES.1 D. LGS. 231/01.....	PAG. 45
ALLEGATO SEZIONE F: LE NORME.....	PAG. 46

SEZIONE G:

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
 ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01.....PAG. 48

ALLEGATO SEZIONE G: LE NORME..... PAG. 50

SEZIONE H:

IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
 RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA,
 ART. 25 DECIES D. LGS. 231/01.....PAG. 55

ALLEGATO SEZIONE H: LE NORME.....PAG. 56

SEZIONE I:

I REATI AMBIENTALI, ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/01..... PAG. 57

ALLEGATO SEZIONE I: LE NORME.....PAG. 58

SEZIONE L:

I REATI TRIBUTARI, ART. 25 QUINQUIES DECIES D. LGS. 231/01..... PAG. 64

ALLEGATO SEZIONE L: LE NORME.....PAG. 67

SEZIONE M:

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE, ART. 25 SEPTIESDECIES
 D. LGS. 231/01..... PAG. 71

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO
 DI BENI CULTURALI E PAESAGISTICI, ART. 25 DUODEVICIES. D. LGS. 231/01.....PAG. 71

ALLEGATO SEZIONE M: LE NORME.....PAG. 73

IL MODELLO ORGANIZZATIVO (PARTE SPECIALE)
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1. La Parte Speciale - Introduzione

La Parte Speciale è lo strumento di completamento del Modello Organizzativo in essere in Zètema, funzionale a definire procedure, indicazioni, regole e quant'altro necessario a rendere dinamico il processo di controllo preventivo sulle tipologie di reato risultate potenzialmente a rischio in sede di Mappatura dei Rischi.

La logica sottesa è quella di stimolare un continuo miglioramento che consenta all'organizzazione di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare, i rischi di commissione dei reati.

Alla luce di tale finalità, pertanto, tutto il processo di revisione continua del modello organizzativo permette nel tempo di ridurre l'entità del rischio in sede di mappature delle criticità e, conseguentemente, di ottimizzare gli strumenti in uso per la prevenzione del rischio.

In base alle risultanze della Mappatura dei Rischi alcune categorie di reati presupposto sono state valutate non applicabili o non compatibili con l'attività di Zètema o, comunque, non rilevanti in **termini di rischio specifico** e, pertanto, non sono state oggetto di particolari azioni preventive in questa sede.

In particolare, tali categorie sono le seguenti:

- Delitti di criminalità organizzata, (art. 24 ter);
- Delitti contro l'industria ed il commercio, (art. 25 bis.1)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, (art. 25 quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 quater.1;
- Delitti contro la personalità individuale, (art. 25 quinquies);
- Abusi di mercato, (art. 25 sexies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)
- Reato di contrabbando- diritti di confine (Art. 25-sexiesdecies)
- Delitti contro gli animali (Art. 25- undevicies)

2. La struttura del Modello Organizzativo Parte Speciale

La struttura della Parte Speciale segue la logica dinamica e settoriale voluta per il modello nel suo insieme, in quanto rende possibili adeguamenti legati alle eventuali modifiche, sia in ordine alle tipologie di reato soggetti alla disciplina specifica, sia in relazione ai contenuti delle singole fattispecie.

3. Obiettivo del Modello Organizzativo Parte Speciale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, ossia Organi Sociali, Dirigenti, Dipendenti, Agenti, soggetti terzi, Fornitori e Clienti, adottino regole di comportamento conformi a quanto qui indicato al fine di prevenire i Reati potenzialmente pericolosi.

Nello specifico lo scopo è:

- Indicare le procedure, le indicazioni e le regole che i Destinatari, come sopra indicati, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione ed attuazione del modello;
- Fornire all'Organismo Di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

4. Contenuti del Modello Organizzativo Parte Speciale

La Parte Speciale contiene:

- Le azioni correttive individuate per categorie di reati in funzione delle risultanze della mappatura dei rischi;
- I riferimenti a procedure interne adottate o adottande finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto;
- Il coordinamento con le best practice e i sistemi di controllo vigenti.

La Parte speciale è altresì integrata dai Piani della Prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione ex L. 190/2012 e s.m.i., Codice di Condotta per le pari opportunità, Procedura per la gestione del conflitto di interesse (in corso di adozione), procedura Wistelblowing, dalla

Mappatura dei Rischi ex d.lgl. 231/01, dal sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015, dal Sistema per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018 e dall' Uni DpR 125:2022 linee Guida per la Parità di Genere.

La violazione delle norme del presente Modello Organizzativo è soggetta alle azioni disciplinari previste dalle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento e del Codice Disciplinare adottati dall'azienda. (di cui "Modello Organizzativo Parte Generale - Sistema disciplinare interno – Principi generali"),

SEZIONE A

1 I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d.lgs n. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del d.lgs. 231/01.

La natura di Zètema, ente strumentale di Roma Capitale, tenuto a adempiere le prescrizioni di cui al Contratto di Servizio, può esporre i Rappresentanti aziendali alla potenzialità commissiva dei suddetti reati. Risulta pertanto necessario adottare Protocolli comportamentali finalizzati a regolamentare i comportamenti in modo da prevenire condotte illecite di tali specie.

Nell'Allegato, riportato in calce al presente Capitolo, sono brevemente descritte le singole fattispecie contemplate nel decreto 231 agli artt. 24 e 25. Onde consentire un migliore inquadramento dell'ambito applicativo delle norme incriminatrici, in esso sono altresì illustrate le nozioni di "pubblico ufficiale" ed "incaricato di pubblico servizio", anche secondo quanto ormai consolidato in giurisprudenza.

2 Attività Sensibili

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Presidente
- Direttore Generale,
- Responsabili Amministrazione e Controllo,
- Responsabile Ufficio Legale,
- Responsabile Ufficio Acquisti,
- Responsabile Ufficio Risorse Umane,
- Responsabile Sistemi Informativi
- Responsabile Servizi Tecnici
- Responsabile Progetti Finanziati
- Responsabili Procedimento
- Responsabile della Sicurezza

Costituiscono situazioni di attenzione nell'ambito delle funzioni ed aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- Richieste e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari;
- Gestione delle ispezioni da parte di Enti della pubblica Amministrazione;
- Rapporti con P.A. per ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni;
- Gestione dei rapporti con persone anche solo potenzialmente coinvolte nel processo decisionale per gare;
- Rapporti di qualsiasi natura con soggetti ed istituzioni private. Organizzazione e tenuta di eventi aziendali;
- Gestione e vendita di prodotti e servizi mediante trattative private;
- Attribuzioni ricevute con vincolo di destinazione da Roma Capitale, quale socio unico;
- Assunzione e gestione del personale. Gestione rimborsi spese e carte di credito.
- Assegnazione specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo

Per le altre fattispecie sono state rilevate, in un'ottica prudenziale, potenzialità meramente teoriche. In riferimento a tali reati, comunque, la Società si conforma ai principi fondamentali espressi nel vigente Codice Etico e di Comportamento, ai principi di controllo indicati nella Parte Generale e alle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale.

3 Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento, nonché alle regole contenute nel presente Modello. In linea generale, il sistema di organizzazione di Zètema è incentrato sul rispetto formale delle procedure e sulla separazione e coordinamento dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi e gestionali improntati ai principi generali di:

- conoscibilità degli stessi all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- adeguato livello di formalizzazione, per rendere possibile la tracciabilità delle attività svolte da chi opera per conto della stessa;
- svolgimento dell'attività conformemente alle prescrizioni del "Processo di Procedimento" adottato dalla Società, che impone che ogni commessa venga gestita secondo procedure di pubblicità e trasparenza, a cura di un Responsabile di Procedimento, in adempimento di quanto convenzionato e nei limiti di disponibilità del budget di periodo approvato.

3.1 Responsabilità interne nei rapporti con la P.A.

Onde garantire una corretta tracciabilità delle attività intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, ciascuna operazione ricompresa nell'ambito delle Attività Sensibili, farà capo al Responsabile di Procedimento, ovvero al Responsabile dell'Area interessata, purché dotati di idonei poteri, quali soggetti referenti e responsabili, nell'ambito dello specifico procedimento da espletare.

Nel caso di verifiche ed ispezioni, da parte di organi pubblici o dell'Organismo di Vigilanza, nonché per quanto richiesto dal d.lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza e pubblicità della P.A., il Responsabile Aziendale interessato dovrà fornire le seguenti informazioni relativamente all'operazione attuata:

1. descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico della stessa;
2. l'ente della P.A. al quale si riferisce l'operazione;
3. il nominativo dei Responsabili aziendali - ferma la responsabilità del Responsabile Aziendale - ai quali siano state delegate funzioni o compiti nell'ambito dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
4. il nominativo di eventuali soggetti terzi incaricati di assistere la Società nella procedura, con l'indicazione dei seguenti ulteriori elementi:
 - motivazioni che hanno portato alla scelta di essi;
 - tipo di incarico conferito (ovvero, nel caso dei Partners, tipo di accordo associativo realizzato);
 - corrispettivo riconosciuto;
 - eventuali condizioni particolari applicate e loro giustificazione.
5. per la partecipazione a negoziazione diretta con enti pubblici rivestono rilievo le seguenti indicazioni:
 - i nominativi dei funzionari pubblici con i quali si siano intrattenuti contatti o rapporti nel corso del procedimento;
 - i passaggi significativi della procedura di negoziazione diretta;
 - le garanzie rilasciate;
 - l'esito della procedura;
 - la conclusione dell'operazione.
6. per le procedure di erogazione di finanziamenti pubblici, dovranno essere individuabili:
 - fonte normativa che prevede la concedibilità del finanziamento;
 - la richiesta del finanziamento;
 - i nominativi dei funzionari pubblici con i quali si siano intrattenuti contatti o rapporti;
 - i passaggi significativi della procedura di finanziamento;
 - l'esito della procedura;
 - il rendiconto circa l'impiego delle somme ottenute, onde poterne verificare la corretta destinazione.
7. dovrà sempre essere ricostruibile, da parte del Responsabile dell'Area interessata, ogni movimentazione di denaro effettuata nell'ambito della procedura stessa o, comunque, ad essa riconducibile, nonché la causale a base dei suddetti flussi monetari.

3.2 Anticorruzione e Trasparenza amministrativa

La Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha introdotto anche nel nostro ordinamento giuridico, un sistema organico di interventi specifici finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni corruttivi interni alle amministrazioni pubbliche. Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, il d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato e integrato dal d.lgs.97/2016 e d.lgs. 39/2013 “Attuazione pratica della normativa anticorruzione in materia di inconferibilità ed incompatibilità” Zètema ha deciso di introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendo l’ambito di applicazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01, attraverso l’elaborazione di un Piano di Prevenzione della Corruzione divenuto, a seguito dell’emanazione del d.lgs 97/2016, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, come previsto dall’art.1 comma 9, della Legge 190/2012, attraverso un’analisi approfondita del contesto aziendale, risponde alle esigenze di individuare i processi, le attività e i loro responsabili, per i quali può esistere un rischio di incorrere in azioni di corruzione; L’11 settembre 2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione della L. 190/2012. Con la Determinazione n° 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha successivamente approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Il PNA 2016 individua tra i destinatari delle linee guida gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., che dovranno implementare “adeguate misure organizzative e gestionali” (Piani di prevenzione della corruzione).

Il Piano Nazionale Anticorruzione al fine di evitare inutili ridondanze e sfruttare analisi e valutazioni già effettuate, consente ai suddetti destinatari di integrare il modello di organizzazione e gestione del rischio, eventualmente adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con tutti i reati previsti dalla L.190/2012, anche in considerazione del tipo di attività svolta.

Con Delibera n° 1134 dell’ 8.11.2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici” - emanata dall’ANAC in totale sostituzione delle precedenti disposizioni - l’ ANAC richiedeva l’adeguamento dei Piani di Prevenzione della Corruzione delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni a quanto indicato dalle suddette linee guida. Con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 – “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale” l’A.N.A.C, ha dato conto, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Con la Delibera ANAC 13/11/2019, n. 1064 ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, adottato ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 1, della L. 06/11/2012, n. 190, che reca, nella parte generale, disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Coerentemente con tali previsioni il Socio Unico Roma Capitale ha impartito precise disposizioni alle società partecipate, che, avendo già adottato modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs 231/01, dovranno integrare i propri modelli e protocolli con estensione a tutte le fattispecie di reato previste dalla L. 190/12 e rispettare i contenuti minimi previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione. Zètema ha provveduto immediatamente, con l’approvazione del primo piano anticorruzione e dei successivi aggiornamenti, a integrare i documenti, ma soprattutto le verifiche e le valutazioni delle rischiosità inerenti responsabilità amministrativa e corruzione per sfruttare le naturali sinergie derivanti da tale scelta.

Zètema, ha provveduto immediatamente, a predisporre il Piano Anticorruzione quale quadro di riferimento di principi e regole che intendono essere uno strumento per la prevenzione e il contrasto di azioni ad essi non conformi, secondo quanto già previsto e disciplinato dal Codice Etico e di Comportamento e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs.231/2001 adottati dalla Società e nel rispetto dei principi di Corporate Governance.

3.3 Reato di concussione

La giurisprudenza penale (in particolare, sent. n. 28.699/2010 e n. 234/2011) ha riconosciuto la natura giuridica di soggetti privatistici alle società, ancorché partecipate (anche interamente) da enti ed organismi pubblici, in quanto svolgenti attività imprenditoriale con finalità lucrativa e in base alle norme di diritto comune. Non è configurabile, quindi la qualifica di “pubblico ufficiale” per gli esponenti aziendali di Zètema.

Diversamente, con specifico riguardo allo svolgimento di attività e servizi per conto del Socio Unico, in esecuzione delle prescrizioni di cui al Contratto di Servizi stipulato da Zètema e Roma Capitale, in sede di Mappatura dei rischi-reato è stata prudenzialmente considerata l'ipotesi in cui un Esponente aziendale possa operare in veste di “incaricato di pubblico servizio” (art. 358 c.p.) e, come tale, realizzare il diverso reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” ex art. 319 quater c.p., richiamata dall'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001.

In tale ottica, e con finalità special-preventiva, si prescrive l'obbligo per qualsiasi Esponente aziendale di Zètema, incaricato o comandato di espletare attività e servizi per conto del Socio Unico o, eventualmente, di altri enti della P.A., anche di natura esclusivamente materiale, di adempiere nei limiti e in base alle specifiche istruzioni e direttive ricevute dal proprio Responsabile aziendale, con obbligo di immediato e formale riporto allo stesso ed al proprio superiore gerarchico. Nell'espletamento di tale incarico, relazionandosi con soggetti terzi privati, gli è fatto espresso divieto di abusare di tale condizione e qualifica (assumendo un atteggiamento prevaricatore e costrittivo nei riguardi del soggetto privato) e di richiedere, indurre o costringere il privato a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o qualsiasi forma di utilità.

Nell'ipotesi in cui il comportamento dell'Esponente aziendale espletante le suddette attività abbia indotto, anche erroneamente, il soggetto privato ad indebitamente dare, od offrirgli denaro od altre utilità, gli è vietato di accettare, dovendo darne immediata informativa al superiore gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza della Società.

3.4 Il Sistema di deleghe e procure

Il Sistema di deleghe e procure, come già richiamato nella Parte Generale del Modello, è preordinato all'efficiente gestione dell'attività aziendale, anche nell'ottica della prevenzione della commissione di reati.

“Delega” è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti; “Procura” è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società conferisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del Sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

1. qualsiasi Esponente aziendale intrattenga rapporti giuridico-economici per conto della Società con la P.A. - ad esclusione del Committente e dei partner di servizio - deve essere dotato di formale delega autorizzativa in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
2. le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'Organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
3. ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - il soggetto ed i poteri delegati;
 - il soggetto (organo o individuo) al quale il delegato riporta gerarchicamente;
 - la durata.
4. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
5. il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli, con obbligo di formale rendicontazione.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, di specifico contratto di incarico.

- La procura deve descrivere i relativi poteri di gestione e, ove necessario, deve essere accompagnata da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, limiti di spesa numerici, sempre nei limiti del budget disponibile formalmente approvato;
- una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per effettuare modifiche e revoche delle procure conferite.

3.5 Standard comportamentali

I seguenti comportamenti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società, nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A.;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la P.A.;
- gestire le sponsorizzazioni di attività ed eventi culturali secondo la prevista procedura aziendale di cui al "Regolamento Acquisti";
- conformarsi alle procedure ed alle prescrizioni indicate nella Procedura Aziendale per la richiesta, l'ottenimento e l'utilizzo di finanziamenti e provvidenze pubbliche, nazionali o comunitarie.

È fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino gli estremi di un reato. In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla specifica procedura aziendale adottata da Zètema.
- In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o concessione di altro vantaggio (ad es. promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani e stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare la loro indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.
- Gli omaggi consentiti devono risultare sempre di modico valore, o rientrare negli usi, come nel caso dei regali natalizi;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, ovvero a loro parenti o affini, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (ii);
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di Dipendenti, Dirigenti, Amministratori, soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli ai quali erano destinati.

4 Procedure specifiche

In un'ottica special-preventiva, devono essere altresì rispettate le seguenti regole:

- agli Esponenti aziendali che intrattengono rapporti con esponenti della P.A. – ad esclusione del Committente e dei partner di servizio - per conto della Società, deve essere formalmente conferita delega, mentre ai soggetti terzi un incarico espresso nel relativo contratto;
- di ogni criticità di rilievo o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve essere informato il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico/Direttore Generale con nota scritta, nonché l'Organismo di Vigilanza, affinché vengano presi i provvedimenti atti ad eliminare la problematica evidenziata;

- i soggetti terzi devono essere individuati mediante procedure trasparenti e con parità di trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento d'uso della banca dati per prestazioni di lavoro autonomo o temporaneo;
- i contratti tra Società e soggetti terzi devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati dal soggetto avente i poteri conformemente al Sistema delle deleghe vigente in Zètema;
- i contratti con i soggetti terzi devono contenere clausole standard, che impongano loro il rispetto del d.lgs. 231/2001, salvo l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione (es. clausole risolutive espresse, penali etc.);
- nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi tra la Società e soggetti pubblici diversi da Roma Capitale, qualora Zètema risulti stazione appaltante, deve essere inserita specifica clausola con la quale questi ultimi assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 c.s.m., pena la nullità del contratto o la risoluzione di diritto di esso;
- non può essere effettuato alcun pagamento in contanti per importi superiori alla soglia indicata dalla normativa "Antiriciclaggio" in vigore, dovendo ogni transazione essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari;
- le sponsorizzazioni previste per gli eventi dell'anno successivo, unitamente ai criteri per l'individuazione degli Sponsor e per la scelta degli eventi, sono approvate nel budget della società e nelle successive revisioni;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi o finanziamenti, devono essere veritiere e contenere solo elementi reali;
- gli Esponenti aziendali esercenti funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sulla corretta attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie, all'Organismo di Vigilanza;
- coloro i quali siano competenti alla redazione ed alla trasmissione per via informatica o telematica ad enti della P.A. o al Socio Unico di report, rendiconti periodici o su richiesta, dovranno essere a ciò formalmente incaricati e dovranno operare conformandosi alle prescrizioni comportamentali ed alle cautele previste dal Protocollo preventivo dei Reati Informatici, ex art. 24 bis;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soli Esponenti aziendali a ciò espressamente delegati. Del procedimento di ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali, prontamente comunicati all'Organismo di Vigilanza, laddove riportino contestazioni o irregolarità;
- particolare attenzione è richiesta in sede di sollecito e recupero forzoso di crediti vantati nei confronti della P.A. dalla Società. Per quanto concerne il recupero di crediti in sofferenza, ovvero non soddisfatti nonostante i ripetuti solleciti, risulta necessario il formale rilascio da parte del soggetto gerarchicamente competente di:
 - autorizzazione del legale incaricato a soluzioni transattive, conciliazioni, rinunce a crediti, concessioni di dilazioni, cancellazioni di garanzie reali e personali, nonché alla rinuncia agli atti od al proseguimento del giudizio incardinato o delle procedure esecutive;
 - giustificazione per operazioni di svalutazione o "riporto a perdita" di un credito precedentemente iscritto in bilancio;
- ogni corrispondenza o reporting destinato ad esponenti della P.A. deve essere effettuata mediante trasmissione di "posta certificata", con archiviazione (informatica o cartacea) della relativa documentazione. La corrispondenza di tipo meramente esecutivo dovrà essere archiviata.
- nei rapporti con il Socio Unico, Roma Capitale, l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto di servizi verranno effettuate da Zètema sotto il controllo dei Dipartimenti, delle Commissioni e dei Comitati paritetici indicati nei relativi Allegati.

5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito, ferma restando la facoltà di auto-organizzazione dell'Organismo, si evidenziano:

- monitoraggio continuativo, anche mediante controlli “a campione”, delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro la P.A.;
- attivazione, a seguito di comunicazione ricevuta, di qualsiasi accertamento ispezione o verifica (ordinaria o straordinaria) da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza competenti, riguardanti i rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo dalla Società con la P.A., con verifica della procedura applicata e dei comportamenti assunti;
- revisione periodica delle segnalazioni ricevute riguardanti ipotesi di elargizione a Pubblici funzionari e/o Incaricati di pubblico servizio (o loro familiari), contribuzioni a partiti ed altri organismi, sponsorizzazioni di eventi di rilievo pubblico, ecc.;
- controllo delle comunicazioni e documentazioni ricevute riguardanti presentazione di istanze per finanziamenti, agevolazioni e provvidenze pubbliche, il loro ottenimento, l'utilizzo e la rendicontazione di periodo e/o finale;
- idem per quelle aventi ad oggetto la richiesta, la concessione, l'esercizio e l'eventuale sospensione o revoca da parte della P.A. di autorizzazioni, licenze, concessioni a favore della Società.

L'Organo amministrativo, gli Organi di controllo, i Responsabili di Area devono trasmettere all'OdV, con la cadenza periodica indicata, ovvero con tempestività allorché ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione e aggiornamento, di rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente all'azione di prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25, d.lgs. cit.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo in sede di reporting annuale, o tempestivamente, allorquando ricorrano particolari esigenze, in concomitanza con la realizzazione di particolari operazioni, ovvero a semplice discrezione dell'OdV stesso.

ALLEGATO SEZIONE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Peculato (Art. 314- c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (peculato d'uso) si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314- bis c.p.) (Introdotta dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024 e modificato da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316- c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Malversazione di erogazioni pubbliche. (Art. 316-bis c.p.)

Premesso che di regola Zètema riceve da Roma Capitale solo corrispettivi contrattuali per prestazioni, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non si utilizzino le somme ottenute per gli scopi ai quali erano destinate, cioè per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse (la condotta incriminata, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta essendo privo di rilievo che l'attività programmata si sia comunque svolta).

La fattispecie di cui al presente reato si può configurare anche con riferimento a finanziamenti ottenuti prima dell'entrata in vigore del Decreto e che, successivamente, non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche. (Art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non veritiere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Contrariamente a quanto evidenziato in merito al reato di cui all'art. 316-bis, è irrilevante l'uso che venga fatto di tali erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, configurandosi lo stesso solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p., come modificato dalla Legge. n. 190/2012 e Legge n. 69/2015)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. In

concreto, tale forma di reato può ravvisarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfitta della sua qualità per richiedere a terze prestazioni non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione; per atto contrario ai doveri d'ufficio; circostanze aggravanti; Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; pene per il corruttore (artt. 318-319- 319-bis, 320, 321 c.p.)

L'art. 318 c.p. prevede e punisce l'ipotesi della corruzione impropria; è punito il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta anche la semplice promessa.

L'art. 319 c.p., invece, prevede e punisce l'ipotesi della corruzione propria; è punito il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare (corruzione propria antecedente) o per aver omesso o ritardato (corruzione propria susseguente) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità o ne accetta la promessa.

Per il primo comma dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

E' prevista, inoltre, dall'art. 319 bis c.p., una circostanza aggravante, che comporta un aumento di pena per le ipotesi in cui i fatti previsti e puniti dall'art. 319 c.p. abbiano per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La corruzione si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco; nella concussione, invece, il privato subisce la condotta dolosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, trovandosi in una posizione di soggezione.

Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, così come esplicitato dagli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche al corruttore.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

L'art. 319 ter c.p. prevede e punisce colui il quale commette fatti di corruzione, ai sensi degli artt. 318 e 319 c.p., con la finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a cinque anni, la pena è aumentata; inoltre è previsto un ulteriore aumento di pena se l'ingiusta condanna alla pena detentiva è superiore a cinque anni.

Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p., introdotto dalla l. n. 190/2012 e modificato da L. n. 69/2015 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. In tal caso, il comportamento concussorio si sostanzia nella persuasione del privato a sottomettersi alla sollecitazione del rappresentante pubblico onde evitare un pregiudizio maggiore.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, come previsto dagli artt. 318 e 319 c.p. e con tutte le distinzioni sopra evidenziate (corruzione impropria antecedente e susseguente; corruzione propria antecedente e susseguente), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa di denaro o di altre utilità non dovuti loro rivolte da chiunque.

Peculato, Concussione, Corruzione e Istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p. – Modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs.n.75/2020 e dalla Legge n.114/ 2024 nel testo e nella rubrica)

L'art. 322 bis c.p. stabilisce che quanto previsto dagli artt. (314 c.p.- Peculato), (316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui), dagli articoli 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, si applica anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se denaro o altre utilità sono dati, offerti o promessi:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 - c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649];
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5;
- 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma».

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa di cui all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità Europee. Tale fattispecie può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri consistenti nel comunicare dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici:

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32 quater]

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale fattispecie prevede e punisce la condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo indebitamente con qualsiasi modalità su dati, informazioni,

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, in relazione all'art. 640 ter, se il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

In particolare, tale fattispecie criminosa in cui la truffa viene realizzata con modalità informatica, risulta di interesse e potenzialmente commissiva rispetto a Zètema, in considerazione degli stretti rapporti con il Socio Unico e l'obbligo della Società di *reporting* periodico e di rendicontazione.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. - articolo Introdotto dalla L. n. 137/2023)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis - articolo introdotto dalla L. n. 137/2023)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p. - introdotto da D.Lgs.75 del 14 luglio 2020)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Nozione di Pubblico ufficiale e di Incaricato di pubblico servizio

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

Ex art. 357 de Codice penale, è tale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A., o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Ciò che determina la qualifica di pubblico ufficiale è l'effettivo svolgimento di attività pubblicistica, a prescindere dalla natura dell'eventuale rapporto di impiego che intercorre fra il soggetto e l'ente.

Inoltre, per l'individuazione dell'attività cui deve riconoscersi carattere pubblico, si fa riferimento alla natura delle norme che disciplinano la stessa, per cui è pubblica la funzione regolamentata da norme di diritto pubblico che attribuiscono i poteri tipici della potestà amministrativa.

La qualifica di cui sopra, dunque, va riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o privati, possano, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A., ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. Quando ricorrono tali presupposti, è irrilevante che il singolo concorra o meno a formare la volontà dell'ente pubblico, perché la giurisprudenza riconosce rilievo anche allo svolgimento di attività a carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, non ritenendo indispensabile lo svolgimento di attività che abbiano efficacia diretta nei confronti di terzi o a rilevanza esterna. Delle tre funzioni richiamate nel comma 1 dell'art. 357 c.p., riveste particolare interesse, con riguardo al presente Modello Organizzativo, la funzione amministrativa, descritta nel secondo comma della medesima disposizione, come la funzione "*disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Nell'ambito della funzione amministrativa, occorre poi differenziare la pubblica funzione dal pubblico servizio.

La dottrina è concorde nel rinvenire i tratti differenziali della pubblica funzione nella partecipazione alla formazione o alla manifestazione della volontà della P.A., ovvero nell'esercizio ed utilizzo di poteri autoritativi o certificativi.

Persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 c.p.)

Ex art. 358 c.p. è considerato tale colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio – ossia, un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima - con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine o di prestazione d'opera meramente materiale.

La definizione di persona incaricata di pubblico servizio prescinde, pertanto, dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con un ente pubblico. Viene infatti adottata una concezione *funzionale-oggettiva*, dovendosi considerare tale ogni attività diretta oggettivamente al conseguimento di finalità pubbliche.

La dottrina, in particolare, sostiene che il legislatore ha accolto una nozione residuale di pubblico servizio connotata, da un lato, dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione (fra cui si afferma rientrano non solo i poteri certificativi ed autoritativi, ma anche la formazione e manifestazione della volontà della P.A.) e, dall'altro, dallo svolgimento di funzioni diverse dalle semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In presenza dello svolgimento di un'attività avente i requisiti predetti, la giurisprudenza ritiene irrilevante la natura della normativa che disciplina il rapporto.

La giurisprudenza è costante nel riconoscere rilievo anche alla prestazione di fatto di un pubblico servizio; la sussistenza di tale qualifica è individuabile anche quando il soggetto sia legato all'ente pubblico da un rapporto di lavoro per una qualifica comprendente mansioni diverse da quelle proprie del lavoro in concreto espletato.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p. - inserito dall'art. 1, comma 75, L. 190/2012, Modificato dalla Legge n. 3/2019 e sostituito dalla lettera e) della Legge n.114 del 9 agosto 2024)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

SEZIONE B

1. I reati riguardanti informatica e trattamento dati (artt. 24 bis d.lgs. n. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina di reati informatici e trattamento dati, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.

2. Principali aree aziendali risultanti a rischio

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Direttore Generale,
- Responsabile IT,
- Responsabili Procedimento
- Incaricati gestione dati
- Privacy Officer
- Data Protection Officer

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di bassa gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato;
- una valutazione specifica di media gravità;

Costituiscono situazioni di attenzione nell'ambito delle suddette funzioni i seguenti processi:

Zètema nell'espletamento della propria missione di valorizzazione del patrimonio artistico culturale e di erogazione per il Comune di Roma, di attività di servizi culturali e turistici e di organizzazione di eventi, è impegnata, anche attraverso Società autorizzate, al rispetto delle norme ed in particolare alla protezione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati dal trattamento di dati personali, necessari per la propria gestione interna e per l'erogazione dei servizi. In tale ottica, la società, promuove e supporta l'adozione di misure adeguate alla protezione dei dati personali trattati assicurando il rispetto dei diritti dei soggetti interessati. L'esigenza di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire il corretto trattamento dei dati, ed il potenziale danneggiamento di sistemi, programmi ed informazioni è legata oltre ad evitare di incorrere in sanzioni anche alla particolare qualificazione di società in house, che fa sì che Zetema possa agire, sia come Titolare del trattamento dati che come Responsabile del trattamento dati per conto del Titolare Roma Capitale, nelle attività disciplinate dal Contratto di Servizi che prevedono il trattamento dei dati personali.

3 Regole generali

Fatto salvo quanto già previsto in termine di disposizioni generali sia dal Modello Parte Generale che dal Codice etico e di Comportamento in vigore, la società ha effettuato una profonda revisione delle modalità di gestione del sistema informativo, con l'obiettivo ultimo della digitalizzazione di tutta la documentazione di processo esistente.

A tale fine è stata prevista una specifica Policy IT distribuita e condivisa con tutto il personale dipendente, nonché tutti i soggetti esterni abilitati all'uso dei software interni ed esterni in dotazione.

4. Standard comportamentali

I seguenti comportamenti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società – in via diretta –, nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

Ciascun Esponente aziendale è assegnatario o autorizzato all'uso di una sola postazione (i.e. componenti *hardware* e *software* forniti all'utente dall'azienda o di proprietà dell'utente ed autorizzate dall'azienda), fissa o mobile, di cui resta responsabile e custode, dovendo prontamente segnalare danneggiamenti o smarrimenti al Responsabile della funzione aziendale.

5. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure qui di seguito descritte, quali presidi integrativi:

La Società ha adottato un insieme di regole idoneo a garantire sia la sicurezza delle reti e dei Sistemi informatici e telematici, che l'ambiente di lavoro e l'immagine della Società.

In particolare, ciascun esponente aziendale:

- dovrà utilizzare (senza poterne dare comunicazioni a terzi), con le modalità indicate, lo User ID e la *password* individuale di autorizzazione all'accesso al Sistema informatico aziendale, o gli eventuali sistemi di identificazione ed autenticazione alternativi (es. utilizzo di lettori di impronte digitali e *smart card*) in modo personale, garantendo quindi la segretezza degli stessi; è vietato l'uso, dei suddetti dispositivi da parte di soggetti diversi dall'intestatario;
- dovrà utilizzare personalmente le credenziali che consentono l'accesso all'Intranet aziendale ed ai relativi servizi, senza poterle condividere o cedere a terzi;
- dovrà operare sui computer aziendali esclusivamente per lo svolgimento di attività lavorative, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Responsabile Aziendale di riferimento. In particolare, è vietato l'ascolto di programmi e files video, audio o musicali, se non a fini prettamente lavorativi;
- dovrà navigare in Internet e utilizzare la posta elettronica per finalità legate all'espletamento delle proprie mansioni. È tollerato l'uso personale esclusivamente se occasionale e sempre che non abbia effetti negativi in ordine al livello della performance dei Sistemi o dell'attività lavorativa generale;
- non dovrà visitare siti Internet, né inviare e-mail contenenti materiale illegale (ad esempio, materiale pedopornografico), né scaricare, senza espressa autorizzazione da parte delle strutture competenti, software gratuiti (*freeware* e *shareware*) prelevati da siti Internet (tutti i files di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo antivirus), né caricare, scaricare o trasmettere in qualsiasi modo *software* o altro materiale in violazione alle leggi sul *copyright* o dei diritti riservati del legittimo proprietario;
- non dovrà scambiare (ad es. con il meccanismo *Peer to Peer*) a qualsiasi titolo, anche se non a scopo di lucro, materiale audiovisivo, cinematografico, fotografico, artistico, letterario, informatico ecc., protetto da *copyright*;
- prima di utilizzare una fonte, un'informazione, testi o immagini, all'interno dei propri lavori, dovrà richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento, come previsto dalla legge sul diritto d'autore;
- non è consentita l'effettuazione di transazioni finanziarie, ivi comprese le operazioni di *remote banking*, acquisti online e simili, se non ai soggetti formalmente incaricati nell'Area Amministrazione e nel rispetto delle normali procedure di acquisto;
- dovrà controllare i file allegati alla posta elettronica prima del loro utilizzo e non eseguire *download* di file eseguibili; ove sia dubbia l'attendibilità del mittente è vietato aprire i messaggi senza aver contattato il Responsabile dei Sistemi Informatici aziendale;
- non dovrà sollecitare corrispondenza elettronica senza relazioni con le attività aziendali, né promuovere affari estranei all'oggetto dell'attività aziendale, anche a fini di lucro o di profitto personale;

- non dovrà utilizzare il servizio di posta per condurre attacchi a computer esterni alla rete, o inficiare la corretta operatività di sistemi altrui, o per diffondere software “illegale” (virus, ecc.);
- non dovrà utilizzare, nè installare *software* atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- sono vietati comportamenti atti al danneggiamento di informazioni, dati e/o programmi dei Sistemi informativi di pubblica utilità e/o dello Stato e/o di altro Ente Pubblico - compreso il Socio Unico, Roma Capitale - ai quali, per motivi di lavoro, si possiedono le autorizzazioni per accedere;
- non dovrà modificare la configurazione hardware e software della postazione di lavoro (fissa e/o mobile), aggiungendo o rimuovendo componenti, modificando lo standard aziendale, al fine di non danneggiare e/o interrompere il sistema informativo o telematico dell'azienda.

6 Funzioni peculiari dell'OdV

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

1. monitoraggio continuativo dell'avanzamento del progetto di Riorganizzazione IT;
2. esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
3. verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
4. coordinamento e flusso informativo con il Responsabile del Sistema Informativo nella definizione delle procedure di gestione informatica;

Il Direttore Generale e i Responsabili delle Aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV, con tempestività, ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 24 e 24 bis d.lgs. 231/01

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

ALLEGATO SEZIONE B

I reati riguardanti informatica e trattamento dati

Documenti informatici (491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p. - Modificato dalla legge n.90 del 28 giugno 2024)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 quater c.p. - Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 quinquies c.p. - (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021 – ABROGATO dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (617 bis c.p. Modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale

nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p. - Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies c.p - Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (617 sexies c.p - Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa

Rivelazione di segreto professionale (622 quater c.p.)

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento(4), con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Circostanze attenuanti (623 quater c.p. - Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies

sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Estorsione (comma 3 art. 629 c.p. comma 3 introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635 bis c.p. modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter c.p. - modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici-anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635 quater c.p - Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 quater ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata da tre a otto anni.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (635- quater.1 c.p - Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, (secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (Articolo 635 quinquies c.p. modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema (comma 2 n1)

Circostanze attenuanti (Articolo 639 ter c.p. - Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635 ter, 635 quater 1 e 635 quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Frode informatica (640 ter c.p. Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e

terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque allo scopo di ostacolare o condizionare:

l'espletamento dei procedimenti di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi o le attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; oppure omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, rispondono dell'illecito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

SEZIONE C

1. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis d.lgs. n. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina di falsità in monete e in carte di pubblico credito, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.

2 Principali aree sensibili

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Direttore Generale,
- Responsabili Amministrazione e Controllo,
- Responsabile ufficio tesoreria
- Legale e Acquisti.
- Responsabile Patrimonio Culturale
- Responsabile Librerie e Biglietterie
- Addetti alla Cassa nelle Biglietterie e Librerie
- Responsabile Punti di Informazione Turistica
- Addetti alla gestione della Cassa nei Punti di Informazione Turistica
- Responsabile Servizio IT,
- Responsabili Procedimento

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di bassa gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato
- Le una valutazione specifica di media gravità

Le attività maggiormente interessate alle fattispecie di reato connesse all'art. 25 bis sono quelle relative alle procedure gestione cassa e movimentazione contanti e procedura trasporto valori. In particolare, le attività relative alla vendita nelle librerie, biglietterie e punti di informazione turistica gestiti dalla Società e nell'ambito delle quali gli operatori incaricati potrebbero, in concorso o meno contribuire alla circolazione di monete contraffatte, alterate o di dubbia autenticità.

3 Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

4. Standard comportamentali

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società – in via diretta – nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

5. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono essere rispettate oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure di gestione della cassa e di trasporto valori adottate dall'azienda.

6 Funzioni peculiari dell'OdV

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo con il Responsabile di libreria e editoria;

Il Direttore Generale e i Responsabili delle Aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività, ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subjecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

ALLEGATO SEZIONE C

Delitti di falsità in monete

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (453 c.p.)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (457 c.p.)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.).

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella

contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

SEZIONE D

1. Reati societari (art. 25 ter, d.lgs. n. 231/2001)

Nelle specifiche Matrici di Mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati incidenti sulla tutela dell'integrità della contabilità, del capitale e del funzionamento degli organi della stessa Società.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l'integrità di tali beni giuridici della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

A tal fine, riveste un particolare rilievo la natura di Zètema, quale società strumentale a partecipazione pubblica totalitaria, avendo Roma Capitale quale Socio Unico, esercente Direzione e Coordinamento ex art. 2497 e ss. c.c., nonché "controllo analogo" art. 2, 4, 16, D.lgl. n. 175/2016.

2. Attività Sensibili

Dalla specifica Mappatura elaborata – al cui contenuto rinviamo in dettaglio - risultano le concrete potenzialità commissive dei reati ex art. 25 ter d.lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli artt. 2621 e ss. Cod. civ.

Trattandosi di "reati propri" i soli possibili autori risultano gli amministratori, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex l. n. 262/2005, i sindaci, i liquidatori e coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (art. 2639 c.c.).

Possono essere altresì individuati ulteriori soggetti apicali e sottoposti, operanti in specifiche Aree aziendali, ma a titolo di concorso nella commissione del reato, come:

- Amministrazione e controllo;
- Legale;
- Dirigente Preposto
- Responsabili Procedimento

Considerando il controllo totalitario e la direzione e coordinamento esercitata da parte di Roma Capitale, è possibile altresì il concorso di esponenti aziendali di quest'ultima.

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- Tenuta della contabilità generale. Adempimenti fiscali, tributari e contributivi;
- Attività di formazione per bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, reporting, relazioni-prospetti e comunicazioni sociali;
- Attività relativa alla c.d. "segreteria societaria";
- Operazioni di straordinaria amministrazione. Operazioni e servizi commerciali anche con il socio unico.

Per le altre fattispecie di reati in sede di Mappatura sono state rilevate, in un'ottica prudenziale, rischiosità meramente potenziali.

3. Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento, dello Statuto, del "Codice di *Corporate Governance*", alle direttive impartite dal Socio Unico, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello.

Agli Amministratori, ai Dirigenti, ai Dipendenti, ai soggetti terzi è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste negli art. 25 ter.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli e delle procedure previsti nella presente Parte Speciale.

3.1. Principi generali di comportamento

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire al Socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurare l'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente ricevuti, nell'ambito delle proprie competenze, con obbligo di riporto al superiore gerarchico, anche conformandosi alle prescrizioni del "Processo di Procedimento" adottato dalla Società;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con altre società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea o del Socio Unico, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private o ad enti pubblici, che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, anche per interposta persona e tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obiettivi della Società, non espressamente previste nel budget di periodo approvato;
- ammettere compensi non correlati al tipo di incarico svolto sulla base del contratto sottoscritto;
- offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai dipendenti di società private e/o di enti ed organismi pubblici regali, doni, prestazioni gratuite di qualsivoglia genere - salvo quelle espressamente previste nei contratti o che occorrono alla promozione o alla diffusione delle iniziative e degli eventi di Zètema - che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con la Società o mirate a influenzare l'indipendenza di giudizio, o assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono sempre essere di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato a consentire le opportune verifiche da parte dell'OdV;
- analogamente e reciprocamente, accettare doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. Ove si realizzi, configurando un tentativo di corruzione da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di società private, non dovrà darsi seguito alla proposta e del fatto dovrà esser data pronta comunicazione al proprio diretto superiore o all'Organo amministrativo e, in ogni caso, all'OdV;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come ad esempio promesse di assunzione in favore di rappresentanti e/o dipendenti e/o loro famigliari di società private, o di enti pubblici, che possano apparire od essere finalizzate a determinare qualsivoglia vantaggio per la Società;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali con terzi.

Con particolare riguardo ai rapporti intercorrenti con il Socio Unico, Roma Capitale, è fatto espesso divieto agli Esponenti aziendali di Zètema:

- di assumere determinazioni, o di compiere atti di gestione sociale in conflitto d'interessi, ovvero con effetti pregiudizievoli di natura economica, patrimoniale o di immagine per la Società. Ove si configuri l'esecuzione di direttive o di comandi ricevuti dal Socio Unico, devono ricorrere le circostanze espressamente previste dall'art. 2497 c.c. e dalla normativa in materia di società strumentali.
- di effettuare la trasmissione, anche con supporto informatico, di dati, di documenti, di *report*, di *budget* e di rendiconti al Socio Unico da parte di soggetti a ciò non formalmente legittimati in ragione del ruolo, della collocazione gerarchica e delle mansioni esercitate;
- di fornire dati e rendicontazioni non conformi o non processati dal Sistema di gestione e controllo della contabilità generale adottato dalla Società.

In considerazione della natura di Zètema quale ente strumentale, lo Statuto prevede ulteriori strumenti ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte del Socio Unico, quali:

- art. 14 autorizzazione per l'effettuazione di talune operazioni di straordinaria amministrazione;
- l'obbligatoria redazione annuale da parte della Società di un Piano Strategico Operativo (composto da un Piano gestionale annuale e da un Piano Strategico Pluriennale), redatto conformemente alle Linee Guida;
- l'obbligatorio reporting trimestrale a Roma Capitale circa il generale andamento della gestione, come previsto dall'art. 26 dello Statuto.

3.2. Tutela dell'integrità di beni giuridici della Società

Agli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, soggetti terzi, ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto espesso divieto di:

- restituire conferimenti al Socio Unico o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;
- acquistare o sottoscrivere partecipazioni della Società, o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un ingiusto danno;
- procedere a formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento delle loro rispettive attività di controllo e vigilanza, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti.

4. Procedure specifiche

Per l'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

La Società nel 2013 ha provveduto all'istituzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, il quale opera, in coordinamento con gli organi e le funzioni aziendali, conformemente alle prescrizioni del Regolamento adottato ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale.

4.1. Bilancio d'esercizio e relazioni accompagnatorie

I suddetti documenti devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni di legge e del Modello, in modo tale che permettano di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che il bilancio e le relazioni accompagnatorie vengano redatti con il contributo di tutte le funzioni interessate, onde assicurare la correttezza e la veridicità del risultato, nonché la condivisione dello stesso.
- Tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare e la definizione dei flussi informativi;
- istituire meccanismi di autenticazione per l'accesso al Sistema informatico, in modo da assicurare che l'immissione e la trasmissione di dati possano essere effettuati dai soli soggetti legittimati, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Sezione speciale dei Protocolli Comportamentali relativa al reato ex art. 24 bis, Reati informatici e trattamento di dati personali.
- Il Responsabile dell'Ufficio dovrà curare la corretta formazione e l'affiancamento dei neoassunti, nonché curare l'erogazione di moduli formativi rivolti a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e nella tenuta della contabilità

Dovranno essere curati i seguenti ulteriori adempimenti:

- consegna a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico/Direttore Generale, con adeguato anticipo e con documentata certificazione dell'avvenuta consegna, della bozza del progetto di Bilancio, prima della riunione per l'approvazione dello stesso;
- consegna unitamente a detta bozza delle relazioni accompagnatorie redatte dal Collegio sindacale, nonché delle attestazioni e relazioni del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- consegna all'Organismo di Vigilanza, qualora ne faccia richiesta, di tutti i documenti contabili e di supporto alla redazione dei bilanci e di ogni altra relazione, prospetto o comunicazione sociale prevista dalla legge

4.2. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate – quando permesse, considerando la natura di ente strumentale di Zètema - nel rispetto della normativa applicabile.

4.3. Altre misure di prevenzione dei reati societari

A complemento delle prescrizioni comportamentali sopra descritte si dispongono i seguenti presidi integrativi:

- trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico e del Collegio sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione. Gli adempimenti e le operazioni propedeutiche alla convocazione ed alla tenuta di riunioni degli Organi sociali sono curati, se non diversamente predisposto, dalla Segreteria del Presidente/dell'AU/DG; gli adempimenti pubblicitari conseguenti sono effettuati a cura della Area Amministrazione della Società;
- formalizzazione e/o aggiornamento delle procedure interne aventi ad oggetto il compimento di Attività Sensibili, anche mediante il recepimento in tali procedure di attività o adempimenti richiesti dall'Organismo di Vigilanza;
- in particolare, a cura del Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari, conformemente alle prescrizioni del relativo Regolamento, verificare l'adeguatezza delle procedure aziendali aventi ad oggetto i processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, partecipando al disegno dei relativi Sistemi, nonché monitorandone e verificandone l'effettiva operatività e funzionalità.

Le funzioni e le attività degli Organi sociali sono svolte conformemente alle prescrizioni dei relativi Regolamenti.

4.4. Gestione delle informazioni privilegiate e/o riservate

Con riferimento specifico alle fattispecie di cui all'art. 25 sexies (Abuso di mercato), sebbene in sede di Mappatura non siano state rilevate concrete potenzialità commissive per Zètema, si prevede in capo ai Rappresentanti aziendali che possano acquisire nei rapporti intrattenuti con il Socio Unico notizie ed informazioni privilegiate riguardanti società con titoli quotati nei mercati regolamentati, di prestare particolare attenzione alla gestione delle stesse, sia all'interno della Società, che nelle comunicazioni verso l'esterno, attività questa riservata al Responsabile dell'Ufficio Stampa.

In particolare, i rappresentanti aziendali devono:

- mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni;
- non discutere con estranei, né diffondere informazioni privilegiate o comunque riservate, o acquisite durante l'attività lavorativa e/o durante la partecipazione a riunioni;
- non diffondere, attraverso qualsiasi canale, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero di cui non sia certa la veridicità, o comunque fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari di società con le quali Zètema intrattenga rapporti e relazioni.

4.5. Corruzione tra privati

Con specifico riguardo alla nuova fattispecie dell'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati), in particolare al richiamato 3. comma della legge n. 190/2012, è fatto espresso divieto ai soggetti "apicali" e ai "sottoposti" della Società, di ricevere, per sé o per altri, da esponenti di una società terza, promessa o dazione di denaro o di altre utilità per compiere, od omettere, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, cagionando per l'effetto un nocumento alla Società.

Ai sensi della Legge. n. 190 cit., comma 34, essendo Zètema società interamente partecipata da un soggetto pubblico ed esercente attività di pubblico interesse, si è uniformata agli adempimenti organizzativi ed alle regole operative prescritte, segnatamente, dai commi da 15 a 33 della cit. legge n. 190, nonché, per quanto inerente, a quanto previsto dalle linee guida ANAC.

Zètema ha adottato, a fini di prevenzione, criteri di predeterminazione delle condizioni di erogazione dei propri servizi e di garanzia di verifica della congruità dei prezzi di acquisto e dei corrispettivi in favore di partner e fornitori, nonché delle politiche di regalie e sponsorizzazioni.

Ogni saldo di fatture o di corrispettivi dovuti deve conformarsi alle procedure e regole comportamentali previste nel Codice etico e di Comportamento, nei Protocolli comportamentali e nelle procedure aziendali vigenti.

4.6. Gestione finanziaria

Le operazioni di natura finanziaria (in euro o in valuta estera) devono essere effettuate con il supporto degli Intermediari Finanziari abilitati.

Le operazioni di *money transfer* e di *banking on line*, ovvero attraverso sistemi telematici, effettuate per conto della Società, devono essere curate esclusivamente dal Servizio Amministrativo e Contabile e, per esso dai soli soggetti espressamente abilitati.

Nelle eventuali operazioni effettuate dalla Società con *partners* e soggetti terzi che comportino trasferimento di valuta, anche in via telematica, è indispensabile il supporto di Intermediari Finanziari qualificati ed abilitati ed è vietato agli esponenti aziendali realizzare operazioni di triangolazione internazionale, di accredito/addebito di somme di denaro presso istituti localizzati od operativi in Paesi esteri rientranti nella c.d. "*black-list*", come di apertura o mantenimento, in nome o per conto della Società, di c/c o di fondi c.d. "neri" o, comunque, non debitamente dichiarati alle Autorità competenti.

Il trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito (bancari o postali) al portatore, o di titoli al portatore o in valuta estera, è vietato se l'importo dell'operazione (anche frazionata) risulti pari o superiore ai limiti fissati dalla legge.

La selezione dei fornitori di beni e di servizi, il conferimento di ordini di acquisto, la verifica della corrispondenza di quanto fornito alla Società, nonché il saldo delle fatture relative ai compensi devono essere effettuati, nei limiti di quanto previsto nel budget di periodo approvato e di sue successive integrazioni, conformemente alle prescrizioni di Regolamento interno Acquisti, Regolamento per l'attivazione di incarichi professionali o di lavoro autonomo, Regolamento per l'assunzione del personale, nonché del Manuale della Qualità e nell'osservanza delle prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello "231".

5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- monitoraggio continuativo della funzionalità delle Procedure interne e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e il Collegio sindacale, dell'adeguatezza dell'assetto di Corporate Governance, nell'ambito della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per la Società;
- setting, gap analysis, aggiornamento ed ottimizzazione della Sezione speciale dei Protocolli comportamentali per la prevenzione dei rischi-reato ex art. 25 ter;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo dal Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;
- coordinamento ai sensi dell'art. 2381 c.c. con l'Organo amministrativo, nonché ai sensi dell'art. 2403 c.c. con il Collegio sindacale, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo della Società, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001.

L'Organo amministrativo, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio sindacale – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 ter, d.lgs. cit. I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

ALLEGATO SEZIONE D

REATI SOCIETARI

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali).

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità).

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. comma 1 (False comunicazioni sociali delle società quotate).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 1 e 2)

Il reato è commesso dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (alle società di revisione), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (2629-bis c.c., aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262)

E' punito l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma (l'art. 2391 c.c. primo comma stabilisce così recita:

“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile”).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati” (Articolo 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata, si procede a querela della persona offesa.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale reato, è commesso da chiunque (perciò non solo dagli Amministratori), diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Sono puniti, con la reclusione da uno a quattro anni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono sanzionati con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

È previsto un aumento di pena se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altri Stati dell’Unione europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-bis del codice penale

SEZIONE E

1. I reati riguardanti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina di salute, sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.

E' opportuno sottolineare che, data la natura colposa dei reati in oggetto, la società provvede con particolari cautele all'azione penal-preventiva.

2. Principali aree sensibili

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Direttore Generale, quale datore di Lavoro
- Eventuali Delegati
- Dirigenti
- Preposti
- Responsabili Antincendio e Primo soccorso
- Responsabile Risorse Umane,
- RSPP,
- R.S.G.S.L.
- Medico del lavoro,
- Responsabili Sicurezza e Logistica.

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di bassa gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato
- una valutazione specifica di media gravità associata ad alcuni processi aziendali con la necessità di implementare e pianificare con regolarità le modalità di controllo sul corretto rispetto degli obblighi normativi.

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle suddette funzioni i seguenti processi:

- I processi relativi alla gestione dei dispositivi di protezione individuale anche presso le sedi periferiche.
- La sicurezza dei terzi presso musei, siti archeologici, ludoteche, biblioteche, uffici e sedi periferiche, nonché altre sedi di eventi diffusi.
- La manutenzione e la conservazione di opere, impianti e edifici, nonché l'utilizzo di materiali e sostanze pericolose e relativa custodia, trasporto e smaltimento.
- La valutazione dei rischi e l'interferenza dei rischi sulle normali attività di subappaltatori, fornitori, tecnici installatori e trasportatori.

3. Regole generali

Fatto salvo quanto già previsto in termine di disposizioni generali sia dal Modello Parte Generale, art. 6, che dal Codice etico artt. 33, in vigore, Zètema ha adottato, a partire da giugno 2019, il processo di certificazione allo standard UNI ISO 45001 relativo ai Sistemi di Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Tale standard, come previsto dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 81/01, si presume conforme, finché correttamente mantenuto, al modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

4. **Standard comportamentali**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti, Preposti ed Amministratori della Società – in via diretta –, nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale

5. **Procedure special-preventive**

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure qui di seguito descritte, quali presidi integrativi:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- la previsione delle risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi, che si realizza attraverso, la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- la più ampia comunicazione e consultazione rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori,
- l'attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

6. Funzioni peculiari dell'OdV

Tra le funzioni peculiari svolte dall'OdV in detto ambito, si evidenziano:

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
3. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
4. proporre al "datore di lavoro" le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

ALLEGATO SEZIONE E

I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro

Omicidio colposo (589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Circostanze aggravanti (Art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (Art. 55 d.lgl. 81/08)

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a); c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.
- e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
- h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
- l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- 6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

SEZIONE F

1. **Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001)**
 2. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori – (Art.25-octies.1 del d.lgs. n. 231/2001)**
- **Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001)**

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura dei rischi e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

1. Principali aree aziendali risultanti a rischio

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Direttore Generale,
- Amministrazione e Controllo,
- Legale e Acquisti,
- Responsabile Area Mostre
- Responsabile Area Patrimonio Culturale
- Responsabile gestione Librerie e Biglietterie
- Addetti alle vendite e biglietterie
- Addetti alle vendite nei punti di informazione Turistica
- Responsabile IT

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di bassa gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato
- una valutazione specifica di media gravità;

Costituisce situazione di generale attenzione nell'ambito delle suddette funzioni il seguente processo:

- I rapporti con i terzi fornitori;
- Potenziale conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi;
- Potenziale occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa;
- Potenziale acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa.
- valutazione dei rischi inerenti attività di riscossione delle vendite che richiedono l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal contante quali: vendite online, pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, carte prepagate, di debito o di credito
- attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter (L 137/2023)

2. Regole generali

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico e di Comportamento, che qui si intende integralmente richiamato.

3. Standard comportamentali

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società – in via diretta – nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

4. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure ora descritte, anche i seguenti presidi integrativi:

- l'obbligo di verifica della provenienza delle opere d'arte tramite controllo delle relative attestazioni;
- per quanto attiene ai reperti archeologici la verifica delle condizioni delle cose indicanti "il recente rinvenimento", quali ad esempio:
 - il fatto di non essere mai stati studiati precedentemente
 - l'alto valore culturale
 - l'omessa catalogazione
 - il restauro con tecniche moderne non corrispondenti ai criteri ufficiali
- La verifica costante delle procedure adottate dalla società relative attività di riscossione delle vendite che richiedono l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal contante quali: vendite online, pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, carte prepagate, di debito o di credito.

5. Funzioni peculiari dell'OdV su tali rischi - reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo con il Responsabile di mostre e/o eventi, dell'Area Amministrazione Finanza e controllo e legale e Appalti.

Il Direttore Generale e i Responsabili delle Aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorché ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori - Art.25-octies.1.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021 e del D. Lgs. 195/2021, il catalogo dei reati presupposto previsto dal D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione del nuovo art. 25-octies.1, relativo ai "delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"; Con il nuovo articolo, il decreto 231 è stato oggetto di importanti modifiche che, sia direttamente che indirettamente, hanno aumentato le possibilità per gli enti di incorrere in una eventuale responsabilità amministrativa dipendente da reato. Si segnala, infatti, che con il D. Lgs. 184 del 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, sono stati introdotti ulteriori fattispecie criminose presupposto della responsabilità amministrativa degli enti fra cui, ad esempio, il delitto di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" - di cui all'art. 493-ter c.p.; detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493-quater c.p.; il reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. Tale reato era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, ma con una rilevanza per l'ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Aumentano, quindi, le condotte criminose dalle quali, se vi è un interesse o un vantaggio per l'ente, può derivare la responsabilità amministrativa dello stesso. Con il d.lgs. 195/2021, il legislatore ha invece ampliato l'insieme delle condotte che possono produrre la configurazione delle fattispecie di cui all'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001 estendendole anche ai casi in cui il denaro o i beni oggetto di riciclaggio derivino da contravvenzioni o da delitti colposi.

L'attuazione della direttiva ha, di conseguenza, reso necessaria l'introduzione di alcune modifiche al Codice penale con specifico riferimento alle fattispecie di: (i) ricettazione (art. 648 c.p.); (ii) riciclaggio (art. 648-bis); (iii) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 684-ter c.p.); (iv) autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.), tutte fattispecie rilevanti anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

Per le società l'aumento del rischio di incorrere in responsabilità è evidente soprattutto in considerazione del fatto che gli illeciti amministrativi risultano punibili sia in caso di dolo che di colpa: ciò significa che l'impiego di denaro con provenienza illecita (proveniente da qualunque reato: delitto di ogni tipo o contravvenzione) a fini di riciclaggio può determinare una responsabilità amministrativa in capo alla società.

ALLEGATO SEZIONE F

I Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita (art. 25 octies):

Ricettazione (648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (648 ter.1 comma 1 c.p.)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con una pena da due a otto anni e una multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art.25-octies.1)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p 1 comma)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". (493-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti

principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;

Trasferimento fraudolento di valori (512 bis – 1 comma)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

Frode informatica (640 ter c.p. Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

SEZIONE G

1. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).

La legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che opera il contrasto del fenomeno della contraffazione di marchi e brevetti industriali e tutela la proprietà industriale, ha aggiunto il nuovo art. 25 novies, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" nel catalogo dei reati ex d.lgs. n. 231/2001.

In forza di tale disposizione, qualora vengano commessi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 5, lett. a) e b) del decreto, nell'interesse o a vantaggio della loro Società, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, disciplinati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 artt. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma; 171 bis; 171 ter; 171 septies; 171 octies, si potrà configurare la responsabilità "amministrativa" della persona giuridica, con la conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche interdittive (cfr. l'Allegato in calce al presente Capitolo).

2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura elaborata dalla Società, risultano:

- Direttore Generale,
- Amministrazione e Controllo,
- Aree Progettazione,
- Area Patrimonio Culturale
- Responsabile Librerie e prodotti editoriali
- Responsabile Patrimonio Culturale
- Responsabile Comunicazione Integrata
- Responsabile IT
- Responsabili Procedimento

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- violazione contrassegni SIAE su distribuzione e commercializzazione di prodotti letterari, audio/video, ecc.;
- attività editoriale;
- condotte abusive per duplicazione programmi distribuzione, vendita, locazione di programmi informatici coperti da Diritto d'autore.

3. Regole generali

Le attività di coloro che agiscono per conto di Zètema devono conformarsi alle disposizioni normative vigenti, ai principi espressi dal Codice Etico, nonché alle regole comportamentali contenute nel presente Modello 231. È fatto obbligo a carico degli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, soggetti terzi di prevenire ogni illecita utilizzazione economica delle opere dell'ingegno tutelate dalle leggi sul diritto d'autore.

È fatto espresso divieto a carico dei soggetti su menzionati di installare, detenere e duplicare qualsiasi programma software in maniera abusiva, ovvero senza il relativo accordo di licenza d'uso, valido ed efficace.

La Società, pertanto, si impegna ad aggiornare costantemente il Sistema informatico aziendale, attraverso l'installazione di programmi idonei a garantire la miglior protezione dello stesso da accessi esterni non autorizzati, nonché dall'indebito utilizzo da parte di soggetti non abilitati.

A tal fine la Società garantisce l'idonea segregazione delle aree e dei siti aziendali, anche esterni ove sono allocati i server.

4. Procedure specifiche

La Società ha adottato un insieme di regole idoneo a garantire sia la sicurezza delle reti e dei Sistemi informatici e telematici, che l'ambiente di lavoro e l'immagine della Società.

Ciascun Esponente aziendale è assegnatario o autorizzato all'uso di una sola postazione (i.e. componenti *hardware* e *software* forniti all'utente dall'azienda o di proprietà dell'utente ed autorizzate dall'azienda), fissa o mobile, di cui resta responsabile e custode, dovendo prontamente segnalare danneggiamenti o smarrimenti al Responsabile della funzione aziendale.

Tali postazioni, intesi come personal computer fissi o portatili di proprietà dell'azienda, vengono inseriti in un registro che contiene indicazione del codice di ogni macchina ed elenco dei programmi installati su ciascuna di esse.

Su ogni macchina viene installato un firewall che impedisce all'utente di poter scaricare autonomamente programmi.

In particolare, inoltre, ogni esponente aziendale:

- non dovrà porre in essere pratiche di scaricamento dati (file sharing) attraverso lo scambio e la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme presenti sul web;
- non dovrà scambiare (ad es. con il meccanismo Peer to Peer) a qualsiasi titolo, anche se non a scopo di lucro, materiale audiovisivo, cinematografico, fotografico, artistico, letterario, informatico ecc., protetto da diritto d'autore;
- non dovrà utilizzare la posta elettronica per ricevere, memorizzare o spedire materiale che violi il diritto d'autore, il marchio o altre leggi sul diritto d'autore;
- prima di utilizzare una fonte, un'informazione, testi o immagini, all'interno dei propri lavori, dovrà richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento, come previsto dalla legge sul diritto d'autore.

Con specifico riguardo all'attività editoriale svolta da Zètema, sempre nell'ambito della prestazione di servizi culturali, ogni prodotto audio/video o cartaceo, destinato alla distribuzione selettiva o all'immissione in commercio pubblico, che riproduca opere dell'ingegno coperte da privativa, di natura artistica, musicale, archeologica, letteraria, visiva (destinata al circuito televisivo, cinematografico, dell'acquisto o del noleggio), scientifica, informatica ecc. deve essere predisposto nel pieno rispetto dei diritti dell'autore (indicazione della paternità dell'opera), nonché dovrà essere dotato di un valido ed efficace titolo di utilizzazione economico-commerciale.

La Società resta pertanto obbligata nei confronti dell'autore o del titolare di tali diritti a prestare ogni collaborazione per impedire o contrastare eventuali azioni lesive o di disturbo messe in atto da terzi, con qualsiasi mezzo.

5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche o "ad evento" da parte del Responsabile dei Sistemi informatici e telematici della Società;
- pronta comunicazione, da parte del Responsabile del Legale di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccepite violazioni della legge sul diritto d'autore e sulle opere dell'ingegno aventi configurazione cartacea, informatica o telematica;
- pronta comunicazione, da parte del Responsabile dei Sistemi informatici e dell'Amministratore di Sistema, della scadenza di licenze di utilizzo di programmi software, nonché segnalazione dell'eventuale utilizzo ultrattivo rispetto all'intervenuta scadenza;
- pronta comunicazione da parte del Responsabile aziendale di siti archeologici, museali, di book shop e di altri centri ove viene svolta l'attività di Zètema di intervenute contestazioni, visite ed ispezioni da parte dell'Autorità e di esponenti della Polizia giudiziaria in relazione a presunte violazioni delle norme di legge su indicate.

ALLEGATO SEZIONE G

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).

Legge sulla protezione del diritto d'autore

Art. 171, L. n. 633/1941 modificato dalla Legge 132/2025

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 ter e 70 quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Legge sulla protezione del diritto d'autore

Art. 171-bis L. n. 633/1941 modificato dalla Legge 166/2024

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Legge sulla protezione del diritto d'autore

Art. 171-ter L. n. 633/1941 modificato dalla L. n. 93/2023 e successivamente Legge 166/2024

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, colui che, a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere le efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È prevista una pena più grave nei confronti di chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 c.p. (Interdizione da una professione o da un'arte) e 32-bis c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese);

- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

5 Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici

Legge sulla protezione del diritto d'autore

Art. 171-quater L. n. 633/1941

1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

- a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
- b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

Legge sulla protezione del diritto d'autore

Art. 171-septies I. n. 633/1941 Modificato dalla Legge n.166/2024

Sono puniti anche:

- a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della l. n. 633/1941.

Art. 174- ter L. n. 633/1941 - Modificato e inserito da Legge n. 93 del 14 luglio 2023.

1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

3. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o nolleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Legge sulla protezione del diritto d'autore

Art. 174- sexies L. n. 633/1941 - Introdotto da Legge n. 143 /2024

1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615 ter o dell'articolo 640 ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Legge sulla protezione del diritto d'autore

Art. 181- bis L. n. 633/1941 Modificato dalla Legge n.166/2024

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171 bis e 171 ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati, un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti(1).

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno nonché le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore(1).

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto,

del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4(1).

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti(1).

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

SEZIONE H

1. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies).

La legge 3 agosto 2009, n. 116 in materia di lotta alla corruzione, ha inserito, nell'ambito del d.lgs. 231/01, il nuovo art. 25 decies (erroneamente definito "novies") con l'aggiunta, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, del delitto previsto e punito dall'art. 377 bis c.p., ossia l'Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

La legge n. 116/2009, stabilisce che, qualora il reato ex art. 377 bis c.p. sia commesso dai soggetti indicati all'art. 5 del d.lgs. 231, nell'interesse o a vantaggio della Società nella cui compagine gli stessi svolgono la loro attività lavorativa, ciò potrà determinare la responsabilità "amministrativa" della persona giuridica stessa, con conseguente eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie.

Rispetto a tale fattispecie è prevista l'irrogazione di solo sanzioni pecuniarie e non anche interdittive quali all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/01.

Tale reato viene trattato nell'Allegato in calce al presente Capitolo.

2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti di induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria sopra evidenziati, le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborata dalla società, risultano:

- Presidente
- Direttore Generale,
- Risorse Umane,
- Dirigenti,
- Responsabili Servizio
- Dipendenti
- Anche in concorso o con il supporto di avvocati, patrocinatori alle liti e CTP.

Costituiscono situazioni di generale attenzione i seguenti processi:

- Gestione del Personale,
- Rapporti con procuratori alle liti, consulenti esterni, CTP, testi nei procedimenti giudiziari,
- Testimonianze in corso di giudizio e alla Polizia Giudiziaria.

3. Regole generali di comportamento

Il Modello organizzativo finalizzato a prevenire la commissione di tale reato è costituito dall'insieme delle norme del Codice Etico che, tra l'altro, impone il dovere di onestà di ogni appartenente alla stessa, nonché dalle prescrizioni specifiche di cui al presente Protocollo comportamentale ed alle procedure aziendali vigenti.

4. Procedure specifiche

In particolare, è fatto divieto a chiunque, ed ai Responsabili aziendali, di influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria, anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualsivoglia natura, ovvero mediante violenza o minaccia.

È fatto obbligo di prevedere che la scelta della assistenza legale da parte di chi ne abbia necessità avvenga in condizioni di autonomia e libertà decisionale.

Ciascuno dovrà operare in modo assolutamente corretto nell'ambito delle proprie mansioni, nella previsione di dover potenzialmente provvedere alla spiegazione del proprio operato davanti all'Autorità Giudicante e Inquirente, sia in modo diretto, che a mezzo di testimonianza resa da terzi.

L'Esponente aziendale chiamato a testimoniare dovrà rispondere alle domande rivoltegli riportando la verità e completezza dei fatti per come da lui conosciuti.

La Società dovrà fornire istruzioni al proprio difensore nominato e condividere con lui la strategia di conduzione dell'attività giudiziaria, anche con riguardo alle attività espletate da Consulenti e CTP nominati dalla Società.

Il legale nominato dovrà aggiornare la Società circa l'andamento processuale e lo svolgimento delle udienze. Nel caso in cui vengano effettuati accessi presso i siti ove opera la Società e vengano disposti dall'Autorità giudiziaria, attraverso organi di Polizia giudiziaria, verifiche ed interrogatori di Rappresentanti aziendali, tali interrogatori dovranno essere condotti in locali all'uopo adibiti, alla presenza esclusiva del teste, del legale incaricato e del rappresentante dell'Autorità procedente e senza possibilità di effettuare riprese video o audio. Della tenuta dell'interrogatorio dovrà essere data pronta informativa all'Organo amministrativo ed all'Organismo di Vigilanza.

5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

L'Organismo, come previsto nel c.d. Flussogramma, dovrà ricevere immediata comunicazione della disposizione dell'Autorità giudiziaria (Inquirente o Giudicante) di interrogatori o di accessi effettuati presso la Società, nonché dovrà ricevere comunicazione periodica dei procedimenti giudiziari o relativi ad indagini, in cui la Società, ovvero suoi esponenti, ne siano parti.

ALLEGATO SEZIONE H

Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.).

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o]l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale(2), o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [88, 97, 98] o risulta che non ha commesso il delitto.

SEZIONE I

1. **Reati ambientali ex D. Lgs 121/11, art 25 undecies**

Mediante il Decreto Legislativo 121 del 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, è stata introdotta nel ns. ordinamento la responsabilità degli enti giuridici per i reati ambientali.

Con tale norma si è provveduto ad introdurre nei reati presupposto una serie di norme già contenute nel decreto legislativo 152 del 2006, nonché le fattispecie previste dai nuovi artt. 727bis e 733bis Codice penale, in tema di salvaguardia di specie ed habitat protetti.

2. **Attività sensibili**

Con riferimento ai reati in oggetto le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Direttore Generale
- Responsabili Aree: Servizi Tecnici e Conservazione, Progettazione, Musei, Eventi, Mostre
- Responsabile servizio manutenzione e diserbo
- Dipendenti,
- Appaltatori, subappaltatori e collaboratori esterni.

Con riferimento ai reati ambientali sopra evidenziati, le attività esercitate da Zètema sono per lo più non applicabili, come risulta dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborata dalla società.

Restano però potenzialmente a rischio le fattispecie previste dall'art. 256 del D.lgs. 152/06, in tema di discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi. Costituiscono pertanto situazioni di generale attenzione, sebbene solo in via prudenziale, i seguenti processi:

- Gestione di siti museali, siti archeologici, ludoteche, biblioteche, sedi di eventi e di turismo.
- Attività di conservazione e recupero di opere e siti espositivi. Interventi anche edilizi e di allestimento tecnico, modifica e smontaggio di siti espositivi e sedi di eventi.
- Smaltimento dei rifiuti e di materiali utilizzati.

3. **Regole generali di comportamento**

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

4. **Procedure specifiche**

In ordine a tutte le attività che prevedono la realizzazione di un cantiere, per quanto momentaneo, Zètema ha recentemente predisposto specifiche procedure operative che definiscono in dettaglio le modalità di gestione dei rifiuti, onde prevenire eventuali dispersioni. In particolare, ogni singolo allestimento e/o intervento di conservazione prevedono la predisposizione di un Piano Operativo di Sicurezza che contiene una parte dedicata alle modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti.

5. **Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato**

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte del Responsabile ambientale della Società con trasferimento occasionale di POS di cantiere e conseguente documentazione di gestione rifiuti di cantiere;
- pronta comunicazione, da parte del Responsabile del Legale di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico dei Responsabili aziendali coinvolti, per eccipite violazioni delle disposizioni ambientali in oggetto;
- pronta comunicazione da parte del Responsabile aziendale di siti archeologici, museali, di book shop e di altri centri ove viene svolta l'attività di Zètema di intervenute contestazioni, visite ed ispezioni da parte dell'Autorità e di esponenti della Polizia giudiziaria in relazione a presunte violazioni delle norme di legge su indicate.

ALLEGATO SEZIONE I

Reati ambientali

Inquinamento ambientale (452-bis c.p. - articolo modificato dalla L. n. 137/2023)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000,00 a 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727 bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o

qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 3)

Comma 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 5)

Comma 5. (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 5. (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 11)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Abbandono di rifiuti non pericolosi (D. Lgs. 152/06, art 255) (introdotto dal D.L. 105/2023 e modificato dalla Legge 147/2025)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285⁽¹⁾⁽²⁾.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettecentomila euro.

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232 bis e 232 ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro⁽²⁾.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della

sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D. Lgs. 152/06, art 255- bis -introdotto dal D.L. n. 116/2025 e convertito dalla Legge 147/2025)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Abbandono di rifiuti pericolosi (D. Lgs. 152/06, art 255- ter - introdotto dal D.L. n. 116/2025 convertito dalla Legge 147/2025)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art 256, Modificato dal Decreto-legge n. 116/2025 e convertito dalla Legge 147/2025)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi(1).

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro(1).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui

all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Combustione illecita di rifiuti D. Lgs. 152/06, art 256- bis, Modificato dal Decreto-legge n. 116/2025 e convertito dalla Legge 147/2025)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1

3. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato

Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, art 257, comma 1 e 2)

Comma 1. - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2. - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d. Lgs. 152/06, art 258, comma 4 - modificato dal D.L. n. 116/2025 e convertito dalla Legge 147/2025)

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o

inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Spedizione illegale di rifiuti (d. Lgs. 152/06, art 259 - modificato dal D.L. n. 116/2025 e convertito dalla Legge 147/2025)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo ~~444~~ del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Aggravante dell'attività di impresa (d. Lgs. 152/06, art 259 bis - introdotto dal D.L. n. 116/2025 e convertito dalla Legge 147/2025)

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256 bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Delitti colposi in materia di rifiuti (d. Lgs. 152/06, art 259 ter - introdotto dal D.L. n. 116/2025 e convertito dalla Legge 147/2025)

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

SEZIONE L

1. Reati Tributari (art. 25 Quinquiesdecies, d.lgs. n. 231/2001)

Nelle specifiche Matrici di Mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati incidenti sulla tutela dell'integrità della contabilità, del capitale e del funzionamento degli organi della stessa Società.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l'integrità della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

A tal fine, riveste un particolare rilievo la natura di Zètema, quale società strumentale a partecipazione pubblica totalitaria, avendo Roma Capitale come Socio Unico, che esercita sulla società funzioni di Direzione e Coordinamento ex art. 2497 e ss. c.c., nonché "controllo analogo" previsto dal D.L. n. 175/2016.

Le fattispecie giuridiche previste dagli artt. 25 Quinquiesdecies (reati Tributari) del d.lgs. 231/01 sono illustrate nell'Allegato in calce al presente Capitolo.

2. Attività Sensibili

Dalla specifica Matrice di Mappatura elaborata – al cui contenuto rinviamo in dettaglio - risultano le concrete potenzialità commissive dei reati ex art. 25 Quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli artt. 2621 e ss. Cod. civ.

Trattandosi di "reati propri" i soli possibili autori risultano gli amministratori, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex l. n. 262/2005, i sindaci, i liquidatori e coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (art. 2639 c.c.).

Considerando il controllo totalitario e la direzione e coordinamento esercitata da parte di Roma Capitale, è possibile altresì il concorso di esponenti aziendali di quest'ultima.

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- Tenuta della contabilità generale. Adempimenti fiscali, tributari e contributivi;
- Attività di formazione per bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, reporting, relazioni-prospetti e comunicazioni sociali;
- Operazioni di straordinaria amministrazione. Operazioni e servizi commerciali anche con il socio unico.

Per le altre fattispecie di reati in sede di Mappatura sono state rilevate, in un'ottica prudenziale, rischiosità meramente potenziali.

3. Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento, dello Statuto, del "Codice di *Corporate Governance*", alle direttive impartite dal Socio Unico, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello.

Agli Amministratori, ai Dirigenti, ai Dipendenti, ai soggetti terzi è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste negli art. 25 Quinquiesdecies.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli e delle procedure previsti nella presente Parte Speciale.

3.1. Principi generali di comportamento

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire al Socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge relative agli adempimenti di carattere fiscale e tributario

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea o del Socio Unico, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;

4. Procedure specifiche

Per l'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

La Società nel 2013 ha provveduto all'istituzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e di carattere fiscale, il quale opera, in coordinamento con gli organi e le funzioni aziendali, conformemente alle prescrizioni del Regolamento adottato ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale. Il dirigente preposto si occupa in particolare, della tenuta dei documenti contabili e societari e fiscali, conformemente e di verificare l'adeguatezza delle procedure aziendali aventi ad oggetto i processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

5 Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- monitoraggio continuativo della funzionalità delle Procedure interne e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e il Collegio sindacale, dell'adeguatezza dell'assetto di Corporate Governance, nell'ambito della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali e reati ex art. 25 Quinquiesdecies
- esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;

Modello Organizzativo

- esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per la Società;
- setting, gap analysis, aggiornamento ed ottimizzazione della Sezione speciale dei Protocolli comportamentali per la prevenzione dei rischi-reato ex art. 25 Quinquiesdecies;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo dal Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;
- coordinamento con l'Organo amministrativo, dirigente preposto, nonché con il Collegio sindacale, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo della Società, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001.

L'Organo amministrativo, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio sindacale – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 Quinquiesdecies. I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV.

ALLEGATO SEZIONE L

REATI TRIBUTARI

D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali

- **Art. 101 lettera z) “è abrogato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) ad eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter”.**
- **Art 102 decorrenza degli effetti**
Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 74 d.lgs. 173/2024 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti -Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (art. 2 del d.lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 75 d.lgs. 173/2024 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (art. 3 del d.lgs 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 74, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000.
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 76 d.lgs. 173/2024 Dichiarazione infedele - Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (art. 4 del d.lgs 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 74 e 75, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000.
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

3. Fuori dei casi di cui al comma 2, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 77 d.lgs. 173/2024 Omessa dichiarazione - Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (art. 5 del d.lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 50.000.

2. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.

3. Ai fini delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 79 d.lgs.173/2024 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti -Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (art. 8 del d.lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 81, d.lgs. 173/2024 - Occultamento o distruzione di documenti contabili -Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (art. 10 del d.lgs 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 83, d.lgs. 173/2024 - Omesso versamento di IVA - Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (art. 10 - ter del d.lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il

debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro.

Art. 84 - d.lgs. 173/2024 Indebita compensazione Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (art. 10 - quater del d.lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
3. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Art. 85, d.lgs. 173/2024 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte d.lgs. - Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (art. 11 del d.lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro 50.000. Se l'ammontare di cui al primo periodo è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Art. 89, d.lgs. 173/2024 Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario - Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali - (art. 13 del d.lgs 74/2000)

1. I reati di cui agli articoli 82, 83 e 84, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso, la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.
4. I reati di cui agli articoli 82 e 83 non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini del primo periodo il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di

crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

5. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:

- a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità.
- b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria.
- c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione.
- d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

SEZIONE M

- **Delitti contro il patrimonio culturale. Art. 25-septiesdecies.**
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. Art. 25 duodevicies**

Mediante la *L. 9 marzo 2022, n. 22, art. 3, comma 1*, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022*, è stata introdotta nel ns. ordinamento la responsabilità degli enti giuridici per i delitti contro il patrimonio culturale.

Con la legge in analisi, il legislatore è intervenuto sul Codice penale inasprendo le conseguenze sanzionatorie dei reati comuni contro il patrimonio nei casi in cui le condotte insistano su beni di interesse culturale o paesaggistico ed inserendo nuove fattispecie criminose nel Catalogo dei Reati ex d. lgs. 231/2001.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla Legge in esame.

In particolare, l'art. 1 della Legge in esame – rubricato “*Modifiche al Codice penale*” – è intervenuto sul Codice penale aggiungendo il Titolo VIII bis rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*” il quale comprende 18 articoli (dall'art. 518 bis al 518 undevicies c.p). Tale nuovo Titolo, da un lato, raccoglie e razionalizza fattispecie criminose già esistenti – in quanto già previste dal Codice dei beni culturali d.lgs. 42/2004 – dall'altro introduce nuove fattispecie di reato (come, ad esempio: furto di beni culturali, ricettazione di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

L'art. 3 della Legge in esame, rubricato “*Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche*” ha inoltre arricchito il Catalogo dei Reati ex d.lgs. 231/2001 con l'introduzione degli articoli 25 septiesdecies (“Delitti contro il patrimonio culturale”) e 25 duodevicies (“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”)

6. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Direttore Generale
- Responsabili Aree: Conservazione, Progettazione, Musei, Eventi, Mostre,
- Dipendenti,
- Appaltatori, subappaltatori e collaboratori esterni.

Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le attività esercitate da Zètema possono essere soltanto in parte applicabili, come risulta dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborata dalla società.

Restano quindi potenzialmente a rischio le fattispecie previste Titolo VIII bis del Codice penale rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”

Da una prima analisi risulta opportuno segnalare che anche gli enti che non operano nei settori più direttamente interessati dalla novella normativa in esame, sono potenzialmente interessati dal rischio di incorrere nella commissione dei nuovi reati contro il patrimonio culturale di seguito indicati. A titolo esemplificativo, basti pensare a realtà che investono capitali in opere o collezioni d'arte ovvero acquistano e/o ristrutturano beni immobili di prestigio. Ed ancora, realtà che svolgono la propria attività d'impresa in contesti ambientali di pregio ovvero in aree sottoposte alla tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali e riconosciute Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Costituiscono pertanto situazioni di generale attenzione, sebbene solo in via prudenziale, i seguenti processi:

- Gestione di siti museali, siti archeologici, sedi di eventi e di turismo.
- Attività di conservazione e recupero di opere e siti espositivi.

7. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti contro il patrimonio culturale.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

8. Procedure specifiche

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, anche i seguenti presidi integrativi:

- l'obbligo di verifica della provenienza delle opere d'arte tramite controllo delle relative attestazioni;
 - per quanto attiene ai reperti archeologici la verifica delle condizioni delle cose indicanti "il recente rinvenimento", quali ad esempio:
 - il fatto di non essere mai stati studiati precedentemente
 - l'alto valore culturale
 - l'omessa catalogazione
 - il restauro con tecniche moderne non corrispondenti ai criteri ufficiali
- Rispetto delle procedure di gestione delle opere e dei reperti dalla presa in carico, fasi di lavorazione, riconsegna del bene

9. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- 6 pronta comunicazione, da parte del Responsabile del Legale di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico dei Responsabili aziendali coinvolti, per eccipite violazioni delle disposizioni in oggetto;
- 7 pronta comunicazione da parte del Responsabile aziendale di siti archeologici, museali e di altri centri ove viene svolta l'attività di Zètema di intervenute contestazioni, visite ed ispezioni da parte dell'Autorità e di esponenti della Polizia giudiziaria in relazione a presunte violazioni delle norme di legge su indicate.

ALLEGATO SEZIONE M

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies).

Art. 518-bis, c.p. (furto di beni culturali)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Art. 518-ter, c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Articolo 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali, originariamente contenute all'art. 173 Codice dei beni culturali.

Art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

Art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)

Art. 518 sexies c.p (Riciclaggio di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518 terdecies c.p (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.